

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

CV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERLINGIERI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|---|--------------------|------|
| Congedi: | | |
| PRESIDENTE | 836 | |
| Disegni di legge (Discussione ed approvazione): | | |
| Istituzione del Magistrato per il Po (3132) | 836 | |
| PRESIDENTE | 836, 841, 842, 845 | |
| GARLATO, <i>Relatore</i> | 836, 842, 845 | |
| TAROZZI | 841, 842 | |
| ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 842, 844 | |
| Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari. (3214) | 845 | |
| PRESIDENTE | 845, 848 | |
| CAIATI, <i>Relatore</i> | 845 | |
| GARLATO | 845, 847 | |
| BERNARDINETTI | 846 | |
| DE MEO | 846 | |
| ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 846, 847 | |
| GERACI | 846 | |
| FERRARESE | 846 | |
| INVERNIZZI GABRIELE | 846 | |
| TAROZZI | 846, 847 | |
| POLANO | 846 | |
| CARONITI | 846 | |
| NOTARIANNI | 847 | |
| Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. (3215) | 848 | |
| PRESIDENTE | 848 | |
| GUARIENTO, <i>Relatore</i> | 848 | |
| Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. (3216) | 849 | |
| PRESIDENTE | 849 | |
| LEONI, <i>Relatore</i> | 849 | |
| Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22. (3258) | 849 | |
| PRESIDENTE | 849, 850 | |
| DE MEO, <i>Relatore</i> | 850 | |
| Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per lo studio e la predisposizione di progetti per l'adeguamento delle strade statali all'accresciuta intensità del traffico. (2898) | 850 | |
| PRESIDENTE | 850 | |
| CARONITI, <i>Relatore</i> | 850 | |
| TAROZZI | 850 | |
| GARLATO | 850 | |
| ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 850 | |
| Proposta di legge (Discussione ed approvazione): | | |
| MORELLI ed altri: Estensione all'Istituto nazionale per le case ai maestri dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. (3135) | 851 | |
| PRESIDENTE | 851, 852 | |

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

| | PAG. |
|--|----------|
| MORO FRANCESCO, <i>Relatore</i> | 851 |
| ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 851, 852 |
| MORELLI | 852 |
| GARLATO | 852 |
| INVERNIZZI GABRIELE | 852 |
| BONTADE MARGHERITA | 852 |
| Sull'ordine dei lavori: | |
| ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> | 852 |
| PRESIDENTE | 852 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 852 |
| Disegno di legge (Discussione ed approvazione): | |
| Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834. (3257) | 853 |
| PRESIDENTE | 853 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 853 |

La seduta comincia alle 9,50.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Raimondi e Terranova Corrado.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Magistrato per il Po. (3132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Magistrato per il Po ».

Prego il relatore, onorevole Garlato, di riferire su questo disegno di legge.

GARLATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Da molto tempo era sentita la necessità di istituire un ente al quale fosse affidato — con la necessaria dotazione di personale e di materiale e con le più adeguate attribuzioni — il compito di sovrintendere alle vicende del nostro massimo fiume, il Po, il cui regime di

piena tiene sempre in ansia vaste zone del nostro paese con la minaccia incombente di gravi allagamenti.

I passati governi, pur sensibili alle necessità, ricorsero tuttavia a provvedimenti inadeguati, affrontando il problema solo parzialmente, creando enti con attribuzioni limitate, considerando via via aspetti parziali del problema stesso, trascurandone la visione integrale.

Si ebbe così la creazione, nel 1906, di un Ufficio di ispezione superiore del Genio civile per il Po con sede in Parma; nel 1910, di una Commissione per gli studi sul regime idraulico del Po; nel 1912, di un Ufficio speciale del Genio civile per gli studi idrografici del bacino del Po: tutti organi aventi compiti statistici e di studio, spesso non coordinati tra di loro, comunque del tutto estranei alla esecuzione delle opere di difesa e di sistemazione dell'alveo.

Nel 1917 un decreto luogotenenziale modificò la competenza dell'ispettore superiore del Po, affidandogli la sorveglianza del fiume e suoi affluenti, limitatamente ai tratti navigabili o aventi opere idrauliche di 2ª categoria, lasciando la restante competenza ai compartimenti del Genio civile di Torino, Milano, Verona e Bologna.

Il regio decreto 31 maggio 1923, n. 1264, con l'istituzione di un Ufficio regionale del Genio civile per il Po, in sostituzione del compartimento creato nel 1906, apportò una notevole modifica al settore in esame, assegnando al nuovo ente il compito di coordinare l'azione dei vari uffici in materia di regolarizzazione dell'alveo, di difesa e polizia idraulica su tutto il corso del Po. Esso doveva dare le direttive agli uffici competenti per lo studio dei progetti delle opere di difesa idraulica lungo l'alveo principale e gli affluenti, ed esercitare l'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori relativi e su tutto ciò che riguardasse la polizia idraulica, salva sempre, però, la competenza del Magistrato alle acque per i tratti ricadenti nelle province del Veneto e di Mantova. Senonché, tale ufficio, a distanza di poco più di un anno, in base al regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1526, fu sostituito col Circolo di ispezione del Genio civile per il Po, sempre con sede a Parma, a cui furono assegnati solo compiti di vigilanza e di coordinamento, con esclusione della esecuzione delle opere. Un successivo provvedimento del 10 ottobre 1931 limitò ulteriormente la competenza del Circolo, per quanto riguarda gli affluenti, alle sole tratte aventi arginature classificate in seconda categoria.

Infine, la costituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e regolata dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, influisce ad accentuare la ripartizione delle competenze, rendendo ancora meno unitaria l'azione dei vari enti.

La dolorosa esperienza del 1951 indusse il Ministero dei lavori pubblici ad affrontare in modo radicale l'urgente problema; sicché noi oggi ci troviamo ad esaminare il disegno di legge n. 3132 che contempla l'istituzione del Magistrato per il Po.

Questo nuovo Istituto, che dovrà assorbire l'attuale Circolo di ispezione per il Po con le sue limitate attribuzioni, dovrà avere, inoltre, piena competenza per deliberare la esecuzione delle opere fino al limite di spesa previsto per i Provveditorati alle opere pubbliche, e assumere la gestione di tutte indistintamente le opere che interessano il fiume — indipendentemente dal loro importo — dalle origini alla foce, compresa, quindi, la sistemazione dei bacini montani e la navigazione interna.

Ciò è previsto appunto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, che suona come segue:

« Il Circolo d'ispezione del Genio civile per il Po, con sede in Parma, assume la denominazione di Magistrato per il Po e ad esso è preposto un presidente.

Al Magistrato per il Po, oltre alla competenza già attribuita al Circolo di ispezione per il Po, sono demandati i compiti spettanti, in base alle vigenti disposizioni, al Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova ed ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi giurisdizione nelle regioni lungo tutto il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la navigazione interna interessanti il fiume in tutto il suo percorso ed i suoi affluenti ».

A questo punto vorrei proporre che il primo comma fosse sostituito dal seguente

« È istituito il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo d'ispezione del Genio civile per il Po, con sede in Parma; ad esso è preposto un presidente ».

Si dirà che è questione di pura forma: mi pare tuttavia che l'importanza del nuovo ente e delle sue attribuzioni è tale da dover essere sottolineata con la formulazione pre-

cisa di una nuova istituzione, e non con quella di una semplice modifica di denominazione quale risulta dal testo governativo. Potremmo dare la sensazione di una inconcludente variazione di nomenclatura, laddove vogliamo creare un organismo nuovo e vitale, con attribuzioni e compiti di gran lunga più ampi di quelli propri dell'attuale Circolo d'ispezione: questo è il motivo della mia proposta.

L'articolo 2 prevede la composizione di un Comitato tecnico-amministrativo, con la partecipazione di 16 membri oltre il presidente, scelti in modo da garantire nel complesso la competenza corrispondente alle diverse finalità del nuovo istituto.

Con l'articolo 3 si estendono al Magistrato per il Po tutte le norme vigenti relative ai Provveditorati alle opere pubbliche e ai corrispondenti Comitati tecnico-amministrativi, completando così le attribuzioni del nuovo ente in modo che esso risulti, tanto tecnicamente quanto amministrativamente, idoneo a perseguire i propri scopi in maniera unitaria e completa.

L'articolo 4 reca una disposizione quanto mai opportuna per assicurare il necessario coordinamento anche nel campo delle opere di bonifica idraulica — e come tali di competenza del Ministero per l'agricoltura e foreste — in quanto interessanti il regime idraulico del Po e dei suoi affluenti. Per tale disposizione tutti i programmi relativi alle opere di bonifica idraulica che comunque interessino il bacino del Po dovranno essere inviati al Ministero per l'agricoltura e foreste per tramite del Magistrato del Po, il quale avrà così la possibilità di essere a conoscenza di tutte le iniziative in questo settore, e di intervenire tempestivamente ove e come lo ritenga opportuno.

Il Ministero per l'agricoltura e foreste è chiamato, in virtù del successivo articolo 5, a concorrere annualmente nella spesa che gli Uffici del Genio civile debbono sostenere per il servizio idrografico, in misura corrispondente ai rilevamenti relativi alle opere di bonifica.

A questo punto si potrebbero considerare esaurite le disposizioni legislative per l'istituzione del Magistrato del Po. Bene ha fatto, però, il Governo a sfruttare di questa occasione, con la quale vengono sottratte alcune competenze al Magistrato alle Acque, per inserire nel presente disegno di legge talune disposizioni tendenti a migliorare il funzionamento di tale istituto ed a restituirgli delle prerogative che, sancite nella legge istituzionale del 1907, gli erano state tolte in

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

periodo fascista con provvedimenti legislativi o con semplici disposizioni amministrative.

Mi sia consentito di richiamare quanto in proposito io ebbi ad osservare nella mia relazione al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51: trattando del Magistrato alle Acque scrivevo allora:

« La legge istitutiva 5 maggio 1907, n. 257, dava all'Istituto una grande autorità e un grande prestigio: il suo presidente rappresentava — nell'ambito del compartimento e nei limiti della sua competenza — il Ministro dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura, e dipendeva direttamente da essi; il Comitato tecnico di magistratura aveva, sempre nei limiti della competenza territoriale, le funzioni e le attribuzioni della Sezione Seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Perché la sua attività si esplicasse con la voluta efficacia e perché fosse assicurata la piena rispondenza degli Uffici dipendenti alle iniziative del presidente, soprattutto in forza di una ininterrotta consuetudine di lavoro su direttive, in ambienti e su problemi ben conosciuti, particolari norme regolavano la disciplina e la carriera del suo personale.

Perché la sua azione si svolgesse con una libertà di movimento adeguata alle necessità a cui doveva provvedere, godeva di una certa autonomia anche nel campo amministrativo.

Tutto ciò era giustificato dalle caratteristiche idrogeofisiche della Regione posta sotto la sua giurisdizione e dai problemi imponenti che in essa era chiamato a risolvere. Purtroppo, sia attraverso provvedimenti legislativi, sia con semplici disposizioni amministrative, la smania accentratrice del regime fascista inferse seri colpi all'ordinamento del Magistrato alle acque, restringendone i poteri e impacciandone i movimenti, soprattutto sopprimendo ogni prerogativa nei riguardi del personale: basti dire che il presidente del Magistrato non ha più nemmeno la facoltà di destinare o di trasferire nell'ambito del comprensorio il più modesto guardiano o l'ultimo custode!

Senza dilungarci in una analisi più profonda di questa grave situazione, riteniamo sia necessario ripristinare le funzioni, le competenze, i poteri del Magistrato alle acque, abrogando leggi o disposizioni che li abbiano menomati, onde ridare all'istituto quella libertà di iniziativa e quella autonomia funzionale che costituiscono la ragione prima della sua istituzione ».

Orbene, qualche cosa di ciò, vorrei dire molto di ciò si fa appunto col presente disegno di legge, e precisamente con gli articoli 6, 7 ed 8.

L'articolo 6 contempla la composizione di un Comitato tecnico-amministrativo, quale organo consultivo unico sia per il Magistrato alle acque che per il Provveditorato alle opere pubbliche del Veneto, che, come si sa, hanno lo stesso presidente, la medesima sede e molti organi tecnici e amministrativi in comune. Attualmente esistono due comitati separati, costituiti in virtù delle rispettive leggi istituzionali: il Comitato previsto da questo articolo 6, con una composizione che soddisfa alle esigenze dei due organi, sostituirà molto opportunamente l'attuale doppione. Vi si prevedono complessivamente 20 membri oltre il presidente: mi permetto osservare che i due membri indicati alle lettere *h*) ed *i*), e cioè il direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici e il delegato del Comando militare marittimo dell'Adriatico, non hanno — a mio parere — motivo di esservi inclusi, in quanto la legge 5 gennaio 1953, n. 24, riguardante la riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime toglie al Magistrato alle acque e agli Uffici ordinari del Genio civile ogni competenza in merito, trasferendola ai nuovi uffici del Genio civile per le opere marittime, otto in tutto il paese, istituiti con la legge stessa. Propongo, pertanto, la soppressione delle suddette lettere *h*) ed *i*).

L'articolo 7 non è altro che una serie di abrogazioni di disposizioni precedenti, inserita per l'indispensabile coordinamento di tutto il quadro legislativo riguardante l'argomento.

Più importante di tutti è, indubbiamente, l'articolo 8, il quale riconsacra le prerogative del Magistrato alle acque per quel che riguarda il personale dipendente, ed estende le medesime facoltà al nuovo Magistrato per il Po. Si richiamano in vita, infatti, nella forma e nella sostanza, il comma 3° e 4° dell'articolo 7 e il comma 1° e 3° dell'articolo 8 della legge 5 maggio 1907, n. 257, soppressi dal regio decreto 28 settembre 1933, n. 1541, i quali sancivano il divieto di trasferimento del personale tecnico dagli uffici del compartimento senza il consenso del presidente del Magistrato. Tali disposizioni, per le quali ogni funzionario percorreva di regola tutta la sua carriera nel compartimento del Magistrato, avevano consentito la formazione di una folta schiera di tecnici specializzati in opere idrauliche, schiera che dal 1933 ad oggi si è andata paurosamente assottigliando, con grave pregiudizio sia per quel che riguarda la progettazione delle

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

opere di difesa e di sistemazione e la conseguente spesa necessaria, sia per quel che si riferisce ai servizi di sorveglianza e di piena. Io sento, pertanto, di dovere esprimere il mio compiacimento al Governo per avere reso giustizia a quel benemerito istituto che è il Magistrato alle acque e per aver dato questa quanto mai opportuna autonomia anche al nuovo Magistrato per il Po.

L'articolo 9 contempla, infine, la consueta autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, e non ha bisogno di commenti.

Debbo ora proporre, onorevoli colleghi, alcuni emendamenti suggeriti dall'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, emendamenti che ho esaminato e che ritengo accettabili ed opportuni.

Vi è anzitutto un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, secondo il quale si dovrebbe far seguire al testo presentato dal Governo un comma del seguente tenore:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po esercita, peraltro, le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato stesso a norma delle disposizioni relative al Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova ».

Per afferrare la portata di questo emendamento occorre ricordare che i compiti della Corte dei conti nei riguardi dei Provveditorati sono di « controllo preventivo » sugli atti e sulle spese dei Provveditorati stessi. Per il Magistrato alle acque, invece, in riguardo soprattutto ad urgenti interventi che s'impongono in casi di piene eccezionali o di danni alluvionali, l'Ufficio distaccato della Corte dei conti nei confronti delle spese ha solamente le funzioni di « riscontro successivo », onde non provocare, attraverso l'esame preventivo, ritardi dannosi e ingiustificati nei provvedimenti urgenti richiesti nelle accennate circostanze. Ora, poiché l'articolo 3 nel testo del Governo estende, come abbiamo visto, al Magistrato per il Po tutte le norme vigenti relative ai Provveditorati, evidentemente il nuovo istituto si troverebbe gravemente ostacolato nella tempestività degli interventi di urgenza, ove non si prevedesse anche per esso una procedura per le spese sciolta e immediata, assoggettandola solamente al riscontro successivo da parte della Corte dei conti, così come avviene per il Magistrato alle acque. A ciò mira appunto l'emendamento in oggetto, che io propongo formalmente di mettere in votazione e di approvare.

Un secondo emendamento aggiuntivo dovrebbe venire inserito fra il primo e il secondo comma dell'articolo 7, e dovrebbe suonare così:

« All'articolo 14, lettera i), della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato con l'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto il seguente comma:

« Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

Fra le varie e numerose competenze attribuite al Magistrato alle acque dalla legge istitutiva del 1907 v'era anche quella relativa alla gestione delle opere di navigazione interna ricadente nella propria circoscrizione territoriale e comprese genericamente sotto la denominazione di « opere idrauliche ».

Con successive leggi 2 gennaio 1910, n. 9, e 13 luglio 1911, n. 774, coordinate poi nel testo unico 11 luglio 1913, n. 959, venne data alle opere di navigazione una disciplina separata dalle altre opere idrauliche: non venne, però, precisato che il Magistrato alle acque avrebbe mantenuto la competenza per le opere di navigazione interna ricadenti nella propria circoscrizione territoriale. Nonostante tale lacuna legislativa, il Magistrato alle acque avrebbe mantenuto la competenza per le opere di navigazione interna ricadenti nella propria circoscrizione territoriale. Nonostante tale lacuna legislativa, il Magistrato alle acque continuò sempre — e continua tuttora — ad avere la gestione di tali opere, tanto che nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i capitoli assegnati alla gestione del Magistrato stesso recano sempre in modo esplicito stanziamenti relativi ad opere di navigazione interna. Né si sarebbe sentito il bisogno di toccare oggi l'argomento, se la Corte dei conti non avesse rilevato che la prassi, adottata peraltro ormai da circa un quarantennio, è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia; ciò che in effetti non si può contestare. Donde la necessità non già di cambiare una prassi che risponde alle esigenze per le quali si era attuato a suo tempo il noto decentramento in favore del Magistrato alle acque, ma di sanzionare con un provvedimento legislativo la restituzione all'istituto di una competenza già assegnatagli con la legge istitutiva, ma non confermata in sede di succes-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

siva riforma. Approvando l'emendamento in esame noi raggiungeremo appunto tale scopo.

E giacché ci troviamo nell'occasione di poter correggere altre imperfezioni legislative riferentisi al Magistrato alle acque, ecco che si propone un terzo emendamento aggiuntivo al presente disegno di legge, formulato come segue:

« All'articolo 7, ultimo comma, aggiungere, di seguito alle ultime, le parole seguenti:

« ...ed il 5° comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque, a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946 ».

Si tratta anche qui di una svista del legislatore il quale, all'atto della istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche, si è preoccupato di far funzionare un unico ufficio distaccato della Corte dei conti e per il nuovo Provveditorato di Venezia e per il Magistrato alle acque avente la stessa sede, ma non ha tenuto presente la necessità per il Magistrato di essere svincolato dal controllo preventivo sulle spese, privilegio di cui già godeva per le ragioni ripetutamente ricordate, ed ha sanzionato anche per esso gli stessi vincoli nei riguardi della Corte dei conti stabiliti per i Provveditorati. La nuova formulazione proposta elimina evidentemente tale deficienza, e la sua approvazione appare quanto mai opportuna. Si propone anche di sopprimere all'ultimo comma dell'articolo 7 la parola « altresì », ma questo più che un emendamento mi sembra oggetto di semplice coordinamento.

L'ultimo emendamento proposto dall'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici mi lascia alquanto perplesso; non per il merito, ma perché non attinente all'oggetto del presente disegno di legge. Mentre, infatti, appare giustificato l'aver provveduto in questa sede a sanare talune incongruenze nel campo delle attribuzioni del Magistrato alle acque, il quale viene a cedere una parte delle sue competenze proprio a quel Magistrato per il Po che con questo provvedimento si intende istituire, non altrettanto mi pare possa affermarsi per quel che concerne il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a cui si riferisce

l'emendamento in questione: il quale suona così:

« Tra l'articolo 7 e l'articolo 8 inserire il seguente articolo 7-bis:

« Il numero dei Consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici ».

La Commissione giudicherà sull'opportunità o meno del suo inserimento in questa sede: in quanto al merito, non v'ha dubbio che la proposta è quanto mai rispondente ad una effettiva necessità, derivante dal fatto che, con la legge 20 aprile 1952, n. 524, è stata istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici la nuova sezione dell'urbanistica; con che il numero delle sezioni è stato elevato da cinque a sei. Da qui la necessità di un corrispondente aumento nel numero dei Consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte dello stesso Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Onorevoli colleghi! Prima di chiudere questa mia relazione debbo accennare ad un altro punto sul quale si è soffermata la mia attenzione. Di fronte all'istituzione di un nuovo organo a cui vengono affidati compiti di così grande importanza e di così alta responsabilità, io mi sono chiesto se la sede di Parma fosse proprio la più indicata, o se non fosse invece conveniente, per non dire necessario, collocare il Magistrato per il Po a più diretto contatto con questo grande e complesso sistema idrografico affidato alle sue cure. A me pare che la città più indicata a costituire la sede del Magistrato dovrebbe essere Piacenza, città situata in un punto in cui il regime del fiume merita di essere attentamente sorvegliato; città che vive ore di ansia ogni qual volta il fiume è in piena, e che si è vista salva per miracolo in occasione dell'alluvione del 1951; città che fu sede della grande mostra del Po svoltasi nel 1926 per lo studio dei problemi interessanti la sistemazione e la difesa del fiume; città veramente « padana », già porto fluviale soppresso poi dal fascismo, sede del Reggimento Pontieri d'Italia, la cui caserma è direttamente collegata col grandioso scalo esistente sul fiume.

Ho cercato di indagare se vi furono motivi particolari che indussero nel lontano 1906 a scegliere Parma quale sede del primo ufficio di ispezione del Po: non ho trovato alcuna traccia. Da ciò era sorta in me la tentazione di proporre che al Magistrato per il Po si assegnasse come sede la città di Piacenza. Dico subito, però, che considerazioni varie

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

d'opportunità mi sconsigliano dall'avanzare formalmente la proposta: sta di fatto, anzitutto, che in Parma esistono già i locali dell'attuale Circolo di ispezione, che possono — almeno in un primo momento — offrire sede decorosa e sufficiente al nuovo istituto. V'è, poi, da tenere presente che il primo nucleo di funzionari e impiegati destinati al funzionamento del Magistrato saranno proprio quelli costituenti attualmente il personale del Circolo d'ispezione, il cui improvviso trasferimento in altra sede si presenterebbe quanto mai irto di difficoltà e probabilmente inattuabile. Tuttociò a prescindere da risentimenti e proteste della città di Parma, già manifestatisi più o meno energicamente, per l'eventuale modificazione di uno stato di fatto e di una tradizione che durano ormai da circa mezzo secolo.

A me basta, pertanto, avere adombrato il problema perché ne resti traccia negli atti di questa seduta, e nella fiducia che, in momento più opportuno, anch'esso venga affrontato e risolto in modo soddisfacente.

Concludo, comunicandò che la IV Commissione finanze e tesoro ha deliberato nella seduta del 4 marzo ultimo scorso di esprimere parere favorevole al presente provvedimento. Non mi è stato trasmesso alcun parere della IX Commissione agricoltura e foreste, pure interessata al disegno di legge: debbo ritenere, come del resto è previsto dal Regolamento della Camera in materia, che essa abbia rinunciato alla facoltà concessale, essendo già trascorsi più di otto giorni dalla data della richiesta del parere stesso.

Pertanto a me non resta, onorevoli colleghi, che invitare la Commissione ad approvare il presente disegno di legge con gli emendamenti proposti ed illustrati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAROZZI. Noi concordiamo circa la sostanza del disegno di legge tanto più che in sede di discussione dei bilanci, abbiamo prospettato la necessità di addivenire alla istituzione di un Magistrato per il Po. Desideriamo, però, apportare al disegno di legge un emendamento all'articolo 2, relativamente ai capi dei servizi tecnici dei Provveditorati di Torino, Milano e Bologna poiché non è detto che un capo « di servizio tecnico » debba essere necessariamente uno specialista idraulico, cosa invece assolutamente necessaria, per il buon andamento del servizio.

Lo stesso dicasi relativamente all'articolo 6 laddove è contemplata la partecipazione di studiosi e di tecnici non appar-

tenenti all'Amministrazione dello Stato. Raccomando, altresì, che il provvedimento giunga in porto al più presto possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il Circolo di ispezione del Genio civile per il Po, con sede in Parma, assume la denominazione di Magistrato per il Po e ad esso è preposto un presidente.

Al Magistrato per il Po, oltre alla competenza già attribuita al Circolo di ispezione per il Po, sono demandati i compiti spettanti, in base alle vigenti disposizioni, al Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova ed ai Provveditorati alle opere pubbliche aventi giurisdizione nelle regioni lungo tutto il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la navigazione interna interessanti il fiume in tutto il suo percorso ed i suoi affluenti.

A detto articolo 1 l'onorevole Garlato, relatore, ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma, del seguente tenore:

« È istituito, con sede in Parma, il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispezione del Genio civile per il Po: ad esso è preposto un presidente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

ART. 2.

Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po è presieduto dal presidente del Magistrato e ne fanno parte:

il vicepresidente del Magistrato per il Po:
un consigliere di Stato;

l'ispettore generale capo dei servizi tecnici del Magistrato per il Po;

un ispettore generale del Genio civile designato dal presidente del Magistrato alle acque;

gli ispettori generali capi dei servizi tecnici dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Milano e Bologna;

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici o un suo delegato;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'economia montana e delle foreste o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

un ispettore superiore forestale designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

il capo della ragioneria del Magistrato per il Po;

l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del bacino del Po;

l'ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni del Po.

TAROZZI. Su questo articolo gravano le riserve da me fatte circa la competenza del capo dei servizi tecnici.

GARLATO, *Relatore*. Io veramente non mi rendo conto delle perplessità dell'onorevole Tarozzi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Debbo dire che stiamo creando un Istituto diretto da persone altamente specializzate e, pertanto, non può sussistere dubbio alcuno che gli ispettori generali e capi dei servizi dei provveditorati, che per detta materia sono tecnici idraulici, abbiano la massima competenza e che anzi detta competenza sia condizione *sine qua non* per la loro nomina. Non solo, ma la loro nomina avviene, in un certo senso, automaticamente al fine di consentire una severa selezione tra gli aspiranti.

TAROZZI. Io posso anche non insistere sulla mia proposta; però, sarebbe opportuno che nel disposto dell'articolo 8 si dicesse in maniera esplicita che i capi dei servizi tecnici siano degli specialisti idraulici.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Su questo potete stare tranquilli: è nella tradizione del Ministero dei lavori pubblici la designazione di specialisti a seconda della materia.

GARLATO, *Relatore*. E sono appunto le eventuali deficienze attuali che si vogliono eliminare con le proposte disposizioni.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal Governo, l'onorevole Tarozzi non insiste nella presentazione del suo emendamento.

Pongo, allora, in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«Al Magistrato per il Po ed al suo presidente sono estese tutte le norme vigenti relative ai Provveditorati ed ai provveditori alle opere pubbliche, e, in quanto applicabili, quelle relative ai Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 3, è stato proposto dall'onorevole Garlato un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore:

«L'Ufficio distaccato della Corte dei conti presso il Magistrato per il Po esercita, peraltro, le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato stesso a norma delle disposizioni relative al Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

«I programmi annuali delle opere di bonifica idraulica formulati dai Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Milano e Bologna sono inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite del Magistrato per il Po.

Per lo stesso tramite il Magistrato alle acque con sede in Venezia invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i programmi annuali relativi alle opere di bonifica idraulica da eseguire nei comprensori che, pure rientrando nella propria circoscrizione, interessino comunque il bacino del Po».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5;

«Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli Uffici del Genio civile per il servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato alle acque è l'organo consultivo del Magistrato stesso nonché del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Venezia ed è presieduto dal presidente del Magistrato alle acque, Provveditore alle opere pubbliche.

Del Comitato fanno parte, oltre al presidente:

a) il vicepresidente del Magistrato alle acque ed il viceprovveditore alle opere pubbliche;

b) un consigliere di Stato;

c) quattro ispettori generali del Genio civile e l'architetto urbanista addetto al Provveditorato alle opere pubbliche.

Uno di questi posti può essere ricoperto da un ingegnere capo del Genio civile, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Magistrato;

d) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

e) l'ispettore superiore forestale;

f) l'avvocato distrettuale dello Stato od un suo delegato;

g) il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero, dei lavori pubblici o un suo delegato;

h) il direttore generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

i) un delegato del Comando militare marittimo dell'Adriatico;

l) il capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato alle acque;

m) il capo dell'Ufficio di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche;

n) il direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

o) il direttore generale dell'economia montana e delle foreste o, in sua sostituzione, un funzionario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

p) l'ispettore agrario compartimentale;

q) un esperto in materia igienico-sanitaria, nominato ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano la edilizia scolastica, alla seduta intervengono il provveditore agli studi di una delle provincie comprese nella

circoscrizione del Provveditorato stesso, designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette provincie, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le opere igienico-sanitarie, alle sedute interviene il medico provinciale come sopra designato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le belle arti, partecipa alle sedute il sovrintendente ai monumenti competente per materia.

In assenza del presidente, il Comitato è presieduto dall'ispettore generale del Genio civile più anziano.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici incaricato dal presidente del Magistrato, provveditore alle opere pubbliche.

Il presidente del Magistrato può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato stesso, con voto consultivo, uno o più ingegneri capi del Genio civile della circoscrizione e il direttore dell'Ufficio idrografico del Magistrato, nonché studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della metà dei componenti.

I componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono equiparati agli ispettori generali del Genio civile agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« È abrogato l'articolo 4 della legge 5 maggio 1907, n. 257, con le modifiche apportate dall'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, dall'articolo 17 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3228, dall'articolo 1 del regio decreto 25 settembre 1924, n. 1477, dal regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2400, dall'articolo 4 del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726, dall'articolo 2 del regio decreto 16 febbraio 1930, n. 236, e dall'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 755.

Sono abrogati il 2° 3° e 4° comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

27 giugno 1946, n. 37, quali risultano sostituiti dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164 ».

Pongo in votazione il 1° comma.

(È approvato).

L'onorevole Garlato, relatore, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma:

« All'articolo 14, lettera i), della legge 5 maggio 1907 n. 257, modificato con l'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 744, è aggiunto il seguente comma:

« Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Allo stesso articolo 7, ultimo comma, l'onorevole Garlato ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo alle ultime parole: « ed il 5° comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

Sono abrogati il 2°, 3° e 4° comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quali risultano sostituiti dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, ed il 5° comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 quale risulta nel suo complesso con le modifiche approvate.

(È approvato).

Do lettura di un articolo 7 bis, proposto dal relatore:

« Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti, chiamati a far parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« Il personale tecnico del Corpo del Genio civile ed il personale idraulico destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, e presso il Magistrato per il Po con sede in Parma e quello addetto al Servizio idrografico ed idraulico presso gli Uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione dei due Magistrati percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado d'ispettore generale negli Uffici dei Compartimenti suddetti.

Nessun trasferimento né temporaneo né definitivo potrà essere fatto riguardo al detto personale, né alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato senza la richiesta o il preventivo parere del competente presidente di Magistrato, il quale ha la facoltà di distribuire il personale stesso fra i vari Uffici del Compartimento e di disporre i trasferimenti da un Ufficio all'altro dandone immediata comunicazione al Ministero.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del competente presidente di Magistrato, i compiti di cui al 1° comma del presente articolo saranno assegnati preferibilmente agli impiegati che vi sono addetti all'atto della pubblicazione della presente legge, salvo esplicita richiesta contraria da parte degli interessati, nonché, entro i limiti dei posti disponibili, a quelli degli altri uffici del Genio civile che ne facciano domanda.

Nel caso di promozione a gradi fino a quello d'ingegnere capo, per i quali non esistono contemporaneamente vacanze negli uffici compresi nella giurisdizione dei due Magistrati, il funzionario promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del competente presidente di Magistrato, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestare servizio nell'Ufficio che egli riterrà di assegnargli ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Circa l'articolo 8 desidero proporre la soppressione della parte che comincia dalla parola « il quale ha facoltà » fino alla fine del secondo comma, nonché la soppressione dell'ultimo comma. La soppressione della prima parte contribuisce al rafforzamento della posizione e del prestigio del Magistrato al Po; mentre la soppressione, da me proposta, dell'ultimo comma è opportuna perché non si possa successivamente rivendicare il diritto di mantenere in soprannumero degli elementi proprio in questo momento in cui il Ministero

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

dei lavori pubblici difetta di elementi qualificati.

GARLATO, *Relatore*. Sulla prima proposta dell'onorevole ministro io convengo in pieno, mentre per quanto riguarda il secondo punto io credo che difficilmente si potrebbe in pratica verificare l'ipotesi prospettata e temuta dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal Governo, alla seconda parte del comma secondo dell'articolo 8, dalle parole « il quale » fino alla fine del comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 8, presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 8:

« Il personale tecnico del Corpo del Genio civile ed il personale idraulico destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova e presso il Magistrato per il Po con sede in Parma e quello addetto al Servizio idrografico ed idraulico presso gli Uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione dei due Magistrati percorrerà di regola tutta la carriera fino al grado di ispettore generale negli Uffici dei Compartimenti suddetti.

Nessun trasferimento né temporaneo né definitivo potrà essere fatto riguardo al detto personale, né alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato senza la richiesta o il preventivo parere del competente presidente di Magistrato.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del competente presidente di Magistrato, i compiti di cui al 1° comma del presente articolo saranno assegnati preferibilmente agli impiegati che vi sono addetti all'atto della pubblicazione della presente legge, salvo esplicita richiesta contraria da parte degli interessati, nonché, entro i limiti dei posti disponibili, a quelli degli altri uffici del Genio civile che ne facciano domanda ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari. (3314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità, per la costruzione di case popolari ».

L'onorevole Caiati, relatore, ha facoltà di riferire.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Io penso che la materia di questo disegno di legge, che è stata già oggetto di ampia discussione da parte del Parlamento, non abbia bisogno di una ulteriore lunga illustrazione. Detto disegno di legge si riferisce ad un ulteriore stanziamento nell'interesse dell'edilizia popolare. Tutti conosciamo quale è la situazione degli alloggi in Italia e siamo tutti convinti che questo ulteriore stanziamento, se non copre tutto il fabbisogno di nuovi alloggi (cosa impossibile, per ora), contribuisce però notevolmente alla soluzione del grave e delicato problema ed è soprattutto, una prova della buona volontà del Ministro che ha sempre fatto di tutto in questo campo per giungere a risultati soddisfacenti. Un miliardo e cinquecento milioni, aggiunti ai precedenti stanziamenti porterà, di conseguenza, un significativo sollievo alla edilizia popolare, per cui io sono certo che la Commissione non incontrerà difficoltà alcuna nell'approvare il proposto disegno di legge.

Non ritengo opportuno aggiungere altro, ma desidero esprimere il mio vivo compiacimento al Ministro Aldisio per la sua opera indefessa svolta in questo importante settore e per la battaglia da lui sostenuta nell'intento di conseguire l'assegnazione dei fondi, a favore della classe popolare ed operaia. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARLATO. Prendo la parola per dire che, in linea generale, sono favorevole all'appro-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

vazione del disegno di legge, ma anche per sapere, qualora il Ministro abbia già in mente un piano di lavoro in proposito, quale sarà il criterio distributivo di questi stanziamenti. In ogni caso, raccomando al Ministro che egli tenga presente i centri maggiormente bisognosi e i settori più poveri di essi, costruendo case non dico minime ma che possano essere accessibili con un fitto basso.

BERNARDINETTI. Anche io sono favorevole a questo disegno di legge. Anzi, colgo l'occasione per tributare un plauso al Ministro per la sua tenace opera svolta in questo importante settore. Convengo pure su quanto ha affermato l'onorevole Garlato a proposito della necessità di costruire case per la gente povera. Il Ministro, inoltre, dovrebbe tenere conto dell'attività svolta e in via di svolgimento dalla U.N.R.R.A.-Casas, che è in grado di costruire appartamenti a meno di un milione l'uno, incrementando quanto più possibile l'attività di questo benemerito istituto.

DE MEO. Desidero rilevare che non basta raccomandare di fare degli stanziamenti per combattere la penuria degli alloggi, mantenendosi nel vago e nell'indeterminato. Ci sono situazioni e casi concreti da tener ben presenti. Città particolarmente colpite dalla guerra che ancora attendono un qualche provvedimento anche in questo settore, ma invano; città che hanno raggiunto il 70 per cento di distruzione (totale o parziale) e prima fra esse, Foggia. Dall'onorevole Ministro noi gradiremmo sentire una qualche concreta assicurazione in proposito.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli deputati, vi prego di non inserire, nella trattazione di questo problema, dei casi particolari perché ciò sarebbe contrario allo spirito della legge che noi stiamo per approvare rivolgendosi essa alla soluzione generale — e non particolare — del problema degli alloggi popolari.

GERACI. Debbo richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità di stabilire un controllo serio sulle imprese incaricate di queste costruzioni. Mi hanno testè riferito (anzi volevo fare una interrogazione che poi non ho fatto perché — ho pensato — il Ministro dei lavori pubblici non risponde mai) volevo fare una interrogazione, dicevo, per il fatto che nell'abitato di Africo cinque o sei pavimenti di palazzine di recente costruzione si sono sfondati e quella povera gente che le abita (salvatasi per miracolo) ha dovuto mettere delle tavole al posto dei pavimenti.

FERRARESE. Io mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro affinché tenga

presente che nella zona del Piave dove venne combattuta la guerra del 1915-18, esistono ancora 3700 baracche di legno, in condizioni indescrivibili. Recentemente, poi, alcune di esse sono cadute riducendosi ad un cumulo di rottami. Uno spettacolo veramente vergognoso!

INVERNIZZI GABRIELE. Per parte mia, non ho nessuna voglia di incensare nessuno, perché dopo le dichiarazioni fatte da qualche onorevole collega mi sembra quasi di sentire nell'aria una serie di discorsetti tipo elettorale. Desidero ricordare soltanto al Ministro di non dedicare esclusivamente i fondi all'Istituto per le case popolari, ma di ricordarsi che esiste anche una grande quantità di comuni poveri, senza la casa.

TAROZZI. Vorrei ricordare, fra l'altro, le tragiche condizioni nelle quali si trova il paese di Valmontone dove quattremila esseri umani vivono nelle grotte come le bestie. Ecco perché non bisogna eccedere nella concessione agli Istituti per le case popolari.

POLANO. Poiché si tratta di stanziamenti per la costruzione di case popolari noi — è evidente — siamo favorevoli. Tuttavia, vorrei fare osservare che sarebbe interessante sapere come il Governo, attraverso questi stanziamenti, intende intervenire circa la grave situazione esistente in talune località della Sardegna, dove l'assegnazione di fondi per la costruzione di alloggi avviene con una troppo notevole lentezza.

Durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici per il corrente esercizio, avevo fatto una proposta all'onorevole Ministro affinché elaborasse un piano organico onde affrontare il problema dei tuguri e dei senza tetto in Sardegna dove in taluni centri le condizioni sono disastrose. A Bosa, Olbia e in tanti altri centri vi sono forme di coabitazione assolutamente al di sotto di ciò che può essere tollerato dai limiti umani. Si trattava di elaborare un piano a somiglianza di quanto è stato fatto per Napoli, per Matera, ecc. Il Governo rispose a suo tempo che ciò non era possibile. Allora io ritorno adesso su questa mia proposta e chiedo di sapere inoltre il modo di distribuzione di questi fondi.

CARONITI. Non avrei preso la parola se altri colleghi non avessero toccato certi argomenti, e precisamente non avessero invitato il Ministro a distribuire gli stanziamenti in base a singole esigenze.

Non posso non essere d'accordo con quanto detto dagli onorevoli De Meo e Ferrarese. Noi abbiamo ancora, nella zona terremotata di Reggio Calabria, da 40 a 50 baracche, veri

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

e propri tuguri, che risalgono all'epoca del terremoto di Messina. Ammetto che si è fatto moltissimo nel campo dell'edilizia popolare, e una testimonianza di ciò è la stessa città di Messina completamente ricostruita, ma ciò purtroppo è ancora poco per le sempre maggiori esigenze delle classi interessate. Ecco perché si dovrebbe cercare di venire incontro alle cooperative edilizie che attualmente languono per mancanza di fondi.

NOTARIANNI. Vorrei solo pregare l'onorevole Ministro di tener presente il tipo di casa deciso per Napoli con la legge già approvata; un tipo di casa cioè ultraminima.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Noto che si è voluto aprire una discussione su quello che è uno dei problemi più sensibili e delicati della vita del paese. Ne abbiamo discusso varie volte e non sembra, ad essere sincero, che questo sia veramente il momento adatto per affrontare questo problema così come è stato affrontato, su un piano generale e particolare insieme, un piano, per così dire, totale.

In considerazione di ciò, mi sembra più logica e più pratica la proposta avanzata dall'amico onorevole Garlato il quale desiderava sapere prevalentemente, il criterio che intende seguire il Ministro nella destinazione di questi fondi. Dirò — anche per rispondere all'onorevole Invernizzi — che questo ulteriore miliardo e mezzo messo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici sarà destinato una parte per le case popolari e una parte per la costruzione delle case comunali per i comuni che ne hanno fatto richiesta, largheggiando in questo campo con le assegnazioni. Perché ritengo che il comune è in condizione, meglio di qualsiasi istituto di case popolari, di creare quel tipo di case necessario ai bisogni locali. Ed è il comune che, dopo tutto, dovendo garantire il mutuo, è in grado di concedere agli inquilini quelle agevolazioni che l'Istituto per le case popolari non può dare. Ciò, naturalmente, sempreché i comuni ne facciano richiesta. Perché, onorevole Polano, la Sardegna ha problemi particolari e non tutti i comuni in Sardegna sono in condizione di disporre delle aree e di garantire i mutui. Il problema della Sardegna, secondo me, si pone su un altro terreno; terreno accennato dall'onorevole Bernardinetti e cioè l'U.N.R.R.A.-Casas. Ma l'U.N.R.R.A.-Casas ha bisogno di denaro liquido e perciò ricadiamo nello stesso problema. Ripetutamente ho esposto i miei criteri distributivi e spero che col tempo (dico tempo nel senso di accelerare i tempi) le condizioni generali del paese ci mettano in

grado di potere avviare questo grandioso problema a soluzione; ma, riferendosi al momento presente, quando affermo che la maggior parte di questi fondi è destinata — in base a valutazioni particolari — all'Istituto case popolari e ai comuni, credo di aver dato una risposta abbastanza chiara e soddisfacente, relativamente alle ripetute richieste fattemi, del criterio distributivo che io ho in animo di seguire nell'assegnazione dei fondi medesimi. Aggiungo, però, che in questo miliardo è mezzo è contemplata anche l'assegnazione di una certa quota alle cooperative di impiegati che siano in grado di fornire garanzie e, di conseguenza, di utilizzare i mutui attraverso la Cassa Depositi e Prestiti. Come pure, bisogna ammettere che altre cooperative poste in condizioni diverse difficilmente sono in grado di realizzare il sogno e l'aspirazione costante di molte famiglie che è quello di assicurarsi il possesso di un alloggio. Infatti, è ben difficile attraverso le banche ottenere i mutui, perché gli interessi e i carichi sono tali che ben difficilmente si può giungere alla soluzione desiderata.

Pertanto, anche in questo settore, bisogna essere molto oculati. Il tentativo da me compiuto per dare la casa a buon prezzo attraverso il fondo edilizio era l'unica via che consentisse di sanare la situazione in questo settore. Sfortunatamente, però, le esigenze del bilancio non hanno consentito l'effettuazione di tale fondo. Non c'è dubbio, però, che questa è la strada migliore per risolvere il problema, il quale prima o dopo, certamente, sarà affrontato e risolto.

GARLATO. Ma per ora non c'è speranza alcuna?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il fatto è che dobbiamo fare affidamento esclusivamente sulle nostre risorse. Come sapete il fondo edilizio è nato con fondi E. R. P.; ma esso andrebbe incrementato con fondi italiani.

Onorevoli colleghi, sia pure in maniera sommaria credo di avere, con sufficiente chiarezza, detto quale sia il mio criterio direttivo nell'attribuzione di questi fondi che noi reperiamo. E ciò con l'augurio che ben presto si possano trovare altri fondi, altri denari con i quali elaborare un piano di più vasta e complessa portata.

TAROZZI. Noi auspichiamo che il Ministro intervenga per tagliare anche un pò le unghie ai fabbricanti di cementi e di laterizi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Tale compito non spetta al Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, le posso assicurare

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

che ho segnalato il discorso da lei pronunciato sull'argomento al Ministro dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In aggiunta al limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio 1952-53, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti nelle citate disposizioni, che costruiscono case popolari, è fissato per l'esercizio medesimo l'ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1986-87.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni agli stati di previsione dell'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1953-1954, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica del Particolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. (3215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1939,

numero 1165, sull'edilizia popolare ed economica ».

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di riferire.

GUARIENTO, Relatore. L'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, si occupa dell'assegnazione delle case popolari. Orbene tale articolo dispone fra l'altro: « Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza del terremoto che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purché residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore e a contributi o a sussidi governativi salvo quanto è disposto dall'articolo 286. Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che hanno ceduto o comunque alienato i loro diritti.

A cura del podestà sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali può essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo e che abbiano diritto all'assegnazione in proprietà dello alloggio che attualmente occupano.

Gli elenchi riveduti dalla prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, previa pubblicazione per giorni 15 consecutivi nell'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio.

Contro i provvedimenti del Ministero non è ammesso alcun gravame ».

La revisione di questi elenchi non si faceva più, per cui si continua, anche oggi, ad aggiungere degli elenchi suppletivi di persone che aspirano ad avere queste abitazioni.

La presente modificazione dell'articolo elimina, appunto, questo inconveniente dovuto al fatto che l'articolo 255 del testo unico della legge 28 aprile 1938, n. 1165, citata, non stabiliva un termine che limitasse nel tempo la possibilità di aspirare all'assegnazione di queste abitazioni.

Pertanto, con l'unico articolo di cui si compone il presente disegno di legge, si viene ad eliminare questo inconveniente dando, di conseguenza, la possibilità di stabilire lo stato di fatto e di vedere quali siano realmente le necessità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Gli elenchi di cui all'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

popolare ed economica, possono essere integrati fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, in Firenze. (3216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, in Firenze ».

L'onorevole Leoni, Relatore, ha facoltà di riferire.

LEONI, *Relatore*. Mi potrei esimere dall'illustrare il significato ed il valore di questo disegno di legge, tanto esso è evidente. La sistemazione edilizia e l'ampliamento della zona adiacente alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze prevede lo sventramento, sia al di qua sia al di là dell'Arno, di interi quartieri, nonché la costruzione di un ponte nuovo sull'Arno già battezzato col nome di Ponte Santa Rosa. Nel punto dove dovrebbe sorgere questa opera fu già sistemato un ponte di ferro allo scopo di convogliare sin d'ora il traffico che dalla zona di Porta Romana, Viale Petrarca, piazza Tasso e San Frediano, accede alla Stazione di Santa Maria Novella. La mole del traffico che si svolge in questa zona ha rilevato l'importanza di questa nuova grande arteria, già ideata dall'architetto Poggi, realizzatore del piazzale Michelangelo, il quale per primo intravide la necessità di collegare la zona di Santa Maria Novella col viale de' Colli passando per viale Petrarca e Porta Romana.

Ora, sia per la mole di questi lavori, sia per gli eventi bellici e le difficoltà del dopoguerra a cui si richiama la delibera del comune di Firenze, non è stato possibile affrontare il problema. Per cui è opportuno approvare il disegno di legge n. 3216 che ha per oggetto la concessione di un nuovo termine e di agevolazioni edilizie e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione fer-

roviaria di Santa Maria Novella, certi che entro il 31 dicembre 1955 la nuova amministrazione comunale di Firenze, così saggiamente guidata da La Pira, potrà iniziare e condurre a termine un programma che attende da venti anni la sua realizzazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con regio decreto-legge 28 settembre 1934, numero 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168, è concesso, con decorrenza dal 15 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955.

E altresì assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'articolo 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770. Resta escluso il rimborso delle tasse di registro già percepite.

Le costruzioni di cui all'articolo 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, fruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purché ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario più favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22 (3258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22 ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

L'onorevole De Meo, in sostituzione del relatore onorevole Ceccherini, ha facoltà di riferire.

DE MEO *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 1° marzo 1952, n. 113 fu prorogato al 31 dicembre 1952 il termine previsto dal decreto legislativo 8 maggio 1947 per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie previste per la costruzione di nuovi alloggi. È stato, però, notato che molti enti e cooperative per motivi di natura tecnica hanno incontrato serie difficoltà nella impostazione specialmente finanziaria dei programmi costruttivi. Si rende, pertanto, necessario concedere una nuova proroga fino al 31 dicembre 1953 per consentire a detti enti di compiere i lavori di costruzione loro affidati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È fissato al 31 dicembre 1953 il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato con la legge 1 gennaio 1950, n. 22, e con la legge 1° marzo 1952, n. 113. »

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per lo studio e la predisposizione di progetti per l'adeguamento delle strade statali all'accresciuta intensità del traffico. (2898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per lo studio e la predisposizione di progetti per l'adeguamento delle strade statali all'accresciuta intensità del traffico. »

Poiché il relatore, onorevole Matteucci, è assente, si assume l'incarico di riferire l'onorevole Caroniti.

CARONITI *Relatore*. Onorevoli colleghi! Noi abbiamo sinora assistito agli sforzi compiuti dal governo per la ricostruzione delle strade devastate dalla guerra. Però il traffico medio sulle strade nazionali è aumentato circa tre volte rispetto all'anteguerra e sempre più si va sviluppando. Ecco perciò la urgente necessità di metterci subito al lavoro. E, pertanto, l'opportunità di approvare il

presente disegno di legge, risulta quanto mai evidente. La commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAROZZI. Sono d'accordo. Però noto che bisogna, sì, trovare i miliardi per studiare il tracciato delle strade, ma bisognerebbe trovarli soprattutto per costruirle!

GARLATO. Prego il Ministro di volerci dire se è in fase di avviamento il piano annunciato nell'ultimo discorso.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. I cento milioni che abbiamo a disposizione ci metteranno in grado di studiare i progetti, e andranno in aggiunta a quelli che ho cercato di avere dall'Azienda dell'Anas sui suoi risparmi. Tutto ciò perché è quanto mai opportuno avere i progetti pronti per fare sì che al momento buono, quando cioè si possono avere i fondi, essi saranno disponibili. E posso anzi annunciare, che molti di questi progetti sono già in avanzato stato di completamento.

Circa l'inizio dell'attuazione di quel piano a cui ha accennato l'onorevole Garlato, spero che appena saranno approvati i bilanci, il Parlamento sarà invitato a mettere a disposizione un congruo numero di miliardi che dovrebbero aumentare di anno in anno, onde il fabbisogno annuo non dovrebbe essere al di sotto dei 15-20 miliardi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per lo studio e la predisposizione di progetti intesi all'adeguamento delle strade statali di maggior traffico all'accresciuta intensità dello stesso e per la formazione di nuovi grandi itinerari longitudinali e trasversali nella penisola e nelle isole, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Morelli ed altri: Estensione all'Istituto nazionale per le case ai maestri dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. (3135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Morelli, Cappugi, Cuzzaniti, Fassina, Menotti, Bertola e Franceschini: « Estensione all'Istituto nazionale per le case ai maestri dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 ».

L'onorevole Moro, relatore, ha facoltà di riferire.

MORO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le condizioni di disagio, per mancanza di alloggio in cui si trovano molti maestri nelle residenze assegnate per lo svolgimento della loro missione educativa, deve richiamare la nostra attenzione. Il maestro costretto ad ore di viaggio per raggiungere la sede d'insegnamento, non è certo nelle condizioni fisiche migliori per assolvere il suo alto compito. Se a questo si aggiunge il desiderio di avvicinamento alla famiglia, e, quindi, di uno scambio di sede insorgono anche condizioni spirituali negative a tutto detrimento delle funzioni educative. È indubbio che le nostre scuole migliori sono quelle in cui gli insegnanti sono legati all'ambiente sia da vincoli affettivi verso gli allievi che di amicizia o di conoscenza con le loro famiglie perché in questo caso si attua l'intima collaborazione tra maestro e genitore nella formazione spirituale, morale e scolastica dell'allievo.

La proposta di legge in discussione presentata dagli onorevoli Morelli, Cappugi, Cuzzaniti, Fassina, Menotti, Bertola e Franceschini provvede ad estendere alla benemerita categoria dei maestri a mezzo del loro « Istituto nazionale case ai maestri » i benefici di cui alla legge 28 aprile 1938, n. 1165,

che dà la possibilità di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri enti all'uopo designati a condizione di favore e che inoltre godono il beneficio di un contributo dello Stato sugli interessi. Con ciò il problema degli alloggi per i maestri verrà risolto lentamente ma sicuramente non con provvedimenti saltuari ma organicamente su scala nazionale.

Con la legge 2 luglio 1949, n. 408, si prevede ad accrescere il numero degli enti ammessi ai benefici della legge n. 1165 e la numerazione di cui all'articolo 16 venne allargata includendovi all'articolo 2 i seguenti enti: n. 10, l'ente edilizio di Reggio Calabria, per la costruzione di case popolari; n. 11, l'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti; n. 12 gli enti e società cooperative costituite per la trasformazione fondiaria irrigazione e colonizzazione che provvedevano alla costruzione di borgate rurali; n. 13 gli altri enti morali e società costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto sempreché i loro statuti si uniformassero all'articolo 37 del presente testo unico; n. 14, le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale ed i comuni che si propongono di costruire su terreni di loro proprietà case da locare ai loro dipendenti.

Con la legge in discussione si tratta di aggiungere il n. 15 con la dizione: « L'Istituto nazionale per le case ai maestri ».

Questa estensione dei benefici di legge all'ente di cui sopra non porta alcun aggravio al bilancio dello Stato in quanto l'ammontare totale dei contributi da erogarsi ogni anno dal 1951-52 al 1985-86 resta fisso nella misura di un miliardo e mezzo, come previsto dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1186.

Approvando questo disegno di legge gli enti già ammessi al godimento dei benefici della legge 1165 ne avranno un piccolo danno per una leggera decurtazione dei finanziamenti; noi, però, dobbiamo fare opera di giustizia verso gli insegnanti elementari di cui conosciamo l'attaccamento al dovere e l'importanza della missione loro affidata.

Confido, pertanto, nell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io debbo fare una dichiarazione preliminare.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

Questa proposta di legge mi sembra superflua perché tutti gli enti che si propongono di costruire case popolari senza riguardo alcuno, sono ammessi ai benefici previsti dalla legge.

È, poi, devoluta alla discrezione del Ministro unitamente alla disponibilità dei fondi, la concessione o meno dei mezzi necessari. Tanto è vero che questo Istituto nazionale per le case ai maestri elementari ha già cominciato ad utilizzare un contributo di 200 milioni senza attendere che la legge diventasse operante.

Anzi, debbo dire che sono stato messo in allarme per questa crescente fungaia di istituti che vanno sorgendo sempre più numerosi perché spesse volte sotto di essi si celano ditte che sono permanentemente adibite, senza appalti, alla costruzione di queste case.

Ad ogni modo, la tesi fondamentale è questa: gli istituti e gli enti che si propongono, senza scopo di lucro, la costruzione di case popolari, sono ammessi ai benefici di legge.

MORELLI. Mi permetto di insistere per l'approvazione della proposta di legge. Si sa che sono stati stanziati dei fondi per le case ai giornalisti, ad esempio. I maestri elementari dicono: perché non considerare anche noi su uno stesso piano nella concessione delle provvidenze? Si tratta di una classe benemerita e siccome esiste già un elenco di istituti a cui sono per legge assegnate queste facilitazioni, io ritengo sia opportuno includere anche la categoria dei maestri elementari.

GARLATO. L'onorevole Ministro ha osservato che la categoria dei maestri elementari è di fatto ammessa al beneficio della legge sotto il profilo di ente che si propone la costruzione di case popolari senza scopo di lucro. Però penso che effettivamente, dal momento che esiste una elencazione che descrive ben 14 istituti, non credo sia pleonastico aggiungere espressamente anche la categoria dei maestri elementari.

INVERNIZZI GABRIELE. Io mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Garlato e mi dichiaro favorevole all'inclusione esplicita dei maestri elementari tra gli aventi diritto alle facilitazioni.

BONTADE MARGHERITA. Siccome si tratta della categoria alla quale io appartengo debbo fare rilevare: 1°) che l'I. N. C. A. M. assolve una funzione a favore dei maestri, funzione che integra le iniziative del Ministero della pubblica istruzione consentendo ai maestri di fissare la propria residenza in modo adeguato alle esigenze della vita civile presso le scuole in cui possono esercitare durevolmente il loro benemerito ministero for-

mativo della fanciullezza; 2°) l'inclusione della I. N. C. A. M. nella categoria di istituti contemplati dal citato testo unico del 1938 non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Invero non prevede spesa a carico del bilancio, né entrata fiscale che la debba fronteggiare. Tutte le agevolazioni nel senso di esenzione di imposte o tasse o di ammissione a godimento di mutui ipotecari sono già contemplate nelle leggi che agevolano l'edilizia, delle quali beneficiano le cooperative o altri istituti del genere.

Cosicché la proposta di legge riveste anzitutto e soprattutto un carattere morale e costituisce un riconoscimento della missione dell'I. N. C. A. M. su base nazionale a favore della categoria magistrale.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho esposto il mio punto di vista, ma se la Commissione insiste io mi rimetto al suo parere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico.

« All'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è aggiunto il seguente alinea: « 15°) L'Istituto nazionale per le case ai maestri ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi osservazioni o emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Propongo che la Commissione discuta il disegno di legge: « Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 » nonostante che non sia all'ordine del giorno della seduta odierna trattandosi di provvedimento della massima urgenza.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento della Camera, per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, sarà necessaria una deliberazione con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei tre quarti. Indico, pertanto, la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta avanzata dall'onorevole Ministro di discutere subito

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

il disegno di legge: « Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 ». (3257).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 39 |
| Voti favorevoli | 39 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Angelucci Nicola, Bagnioni, Barbieri, Belliardi, Bernardinetti, Bettiol Francesco, Boidi, Bontade Margherita, Caiati, Calandrone, Caroniti, Carratelli, Ceccherini, Cortese, De Meo, Di Leo, Fadda, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Leoni, Marconi, Messinetti, Moro Francesco, Nicoletto, Notarianni, Pacati, Palazzolo, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Sciaudone, Spallone, Turco.

Sono in congedo:

Raimondi, Terranova Corrado.

Discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ispettorato Centrale per la ricostruzione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947 n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 » (3257).

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ispettorato Centrale per la ricostruzione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 ».

Rimando la Commissione alla relazione ministeriale, contenuta nello stampato n. 3257 e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato cen-

trale per la ricostruzione edilizia, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834, è soppresso.

Dalla stessa data è abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ».

Nessun emendamento essendo stato presentato all'articolo unico, il disegno di legge sarà subito direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione del Magistrato per il Po. (3132) ».

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione di contributi in annualità per la costruzione di case popolari. (3214) »:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. (3215) ».

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione fer-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MARZO 1953

roviaria di Santa Maria Novella in Firenze. (3216) ».

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Proroga dei termini di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22. (3258) ».

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per lo studio e la predisposizione di progetti per l'adeguamento delle strade statali all'accresciuta intensità del traffico. (2898) ».

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Soppressione dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia istituito presso il Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947,

n. 261, ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834. (3257) ».

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

MORELLI ed altri: « Estensione all'Istituto nazionale per le case ai maestri dei benefici concessi dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. (3135) ».

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Baglioni, Bernardinetti, Bontade Margherita, Caiati, Caroniti, Caratelli, De Meo, Di Leo, Ferrarese, Garlato, Geraci, Guariento, Invernizzi Gabriele, Marconi, Messinetti, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Raimondi, Spallone, Tarozzi, Turco.

Sono in congedo:

Raimondi e Terranova Corrado.

La seduta termina alle 11,45.